



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 – 30 DICEMBRE 2020

Riunione del giorno 29 dicembre 2020

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- TOMMASO CASELLATO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

TOMMASO CASELLATO: *“Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019.”*

All'udienza in modalità videoconferenza interveniva il Procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni ed il Sig. Tommaso Casellato che rinunciava alla difesa tecnica.

L'incolpato rilasciava dichiarazioni spontanee e confermava di aver partecipato al torneo pur essendo a conoscenza del fatto che avrebbe violato le norme federali, ma di averlo fatto esclusivamente per la voglia di riprendere l'attività agonistica.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'applicazione di idonea sanzione.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata "Torneo AIBV CUP", non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

Nessuna memoria perveniva da parte dell'atleta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro esplicitamente ammessi dallo stesso incolpato.

Nello specifico risulta dunque comprovato che l'atleta abbia preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione. E' pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di "*non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB*" (cfr. R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell'atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Tommaso Casellato con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 29 Dicembre 2020.

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 dicembre 2020